



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. n. 2/2022**

Riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra - Presidente, relatore est.

Avv. Michele Girardi - Componente

Avv. Tommaso Pallavicini - Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, con il sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi e il Procuratore Nazionale Prof. Avv. Antonino Ilacqua, trasmesso a questo Tribunale in data 22 aprile 2022 a carico del signori Emilio Galante, Marco Sinagra, Vincenzo Di Piazza, Vincenzo Di Giugno, Antonio Pecorella, Leonardo Salvo, Gaspare Galante, Salvatrice Piazza, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Patrizia Scalia, Guglielmo Canino, Rosario Ventimiglia, per aver violato, con il primo capo di imputazione:

A) i signori Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza in associazione con i signori Emilio Galante e Marco Sinagra (presidente sezionali TSN Palermo) gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p., 158 (*rectius*, 148), comma 8, lett. a) DPR n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997, essendosi "*appropriati, tramite un mezzo apparentemente lecito ovvero dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di somme di denaro versate a titolo di retribuzione per mansioni lavorative mai eseguite o comunque non corrispondenti all'inquadramento contrattuale di cui godevano*", con l'aggravante per i signori Emilio Galante e Marco Sinagra di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) Reg. Giust. UIT. Per l'effetto, con richiesta di condanna alla sanzione della "*radiazione*" per i signori Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza, Emilio Galante e Marco Sinagra, ed alla sanzione della "*sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5*" per il sig. Guglielmo Canino;

B) le "*medesime infrazioni*" vengono contestate ai signori Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra, i quali, nella loro qualità di membri del Consiglio Direttivo, "*erano tenuti, anche in osservanza dell'art. 25 dello Statuto sociale, a vigilare acchè le condotte perpetrate dagli autori principali delle infrazioni in esame non fossero commesse*", con



l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) Reg. Giust. UITA. Per l'effetto, con richiesta di condanna degli stessi alla sanzione della "radiazione".

Con il secondo capo di imputazione:

C) i signori Vincenzo di Giugno, Leonardo Salvo e Antonio Pecorella (revisori contabili) e i signori Emilio Galante, Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra (membri del Consiglio Direttivo), "a titolo di concorso", gli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni e art. 15 D.lgs. n. 39/2010, atteso che "la redazione dei bilanci dell'associazione non è avvenuta in ossequio ai principi che la regolano". Per l'effetto, con richiesta di condanna degli stessi alla sanzione della "radiazione".

## FATTO

- Con esposto trasmesso alla Procura Federale in data 15 settembre 2021 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, Gen. Antonino Troia, quest'ultimo denunciava che "i soci Galante Gaspare, Canino Grazia, Piazza Salvatrice e Canino Guglielmo, unitamente al Presidente Galante Emilio, avevano per mezzo di uno strumento lecito quale il contratto di lavoro subordinato realizzato un fine illecito in accordo associativo: la distribuzione indiretta di utili in grave danno al patrimonio del TSN Palermo". In particolare, "i soci lavoratori Galante Gaspare, Canino Grazia, Piazza Salvatrice e Canino Guglielmo erano stati favoriti dal Presidente Galante Emilio loro stretto familiare, tramite l'attribuzione di retribuzioni molto elevate e assolutamente non corrispondenti alle prestazioni realmente rese, ai titoli e alle qualifiche possedute".

La Procura Federale procedeva all'apertura del procedimento disciplinare e nel corso delle indagini preliminari emergeva che "i bilanci del TSN Palermo, per quanto riguarda gli esercizi esaminati, non sono stati redatti secondo le regole che ne disciplinano la redazione".

Tale circostanza veniva, altresì, dedotta dalle relazioni elaborate su incarico dell'Unione Italiana Tiro a Segno, rispettivamente, dal Dott. Marcello Tarantini in data 12 maggio 2019 e dalla Dott.ssa Paola Maria Porcellana in data 3 marzo 2022.

La Procura Federale procedeva alle audizioni, quali persone informate sui fatti, tra gli altri, dei signori Vincenzo Garofalo, dell'avv. Vincenzo Farina, della signora Filomena Lombardo e del sig. Francesco Maria Ferro, soci del TSN Palermo.

Confermata, pertanto, l'intenzione di esercitare l'azione disciplinare nei confronti di tutti i predetti incolpati, la Procura Federale procedeva al deferimento con atto del 19 aprile 2022, trasmesso a questo Tribunale in data 22 aprile 2022, chiedendo di accertare e dichiarare che: 1) "i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza, Emilio Galante e Marco Sinagra in qualità di presidenti sezionali, per le ragioni esposte in fatto e in diritto, hanno violato gli artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997 con l'aggravante per i sig.ri Emilio Galante e Marco Sinagra di cui all'art. 10, Comma I, lett. a) Reg. Giust. e, per l'effetto condannare i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza, Emilio



*Galante e Marco Sinagra alla radiazione e il Sig. Guglielmo Canino alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5*"; 2) *"i sig.ri Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra in qualità di membri del Consiglio Direttivo hanno concorso con i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza ed Emilio Galante nella violazione degli artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997 e violato l'art. 25 Statuto Sezionale con l'aggravante di cui all'art. 10, Comma I, lett. a) e per l'effetto condannare gli stessi alla pena della radiazione"*; 3) *"i sig.ri Vincenzo Di Giugno, Leonardo Salvo e Antonio Pecorella (revisori contabili) e Sig.ri Emilio Galante, Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra a titolo di concorso, hanno violato gli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni e 15 D.lgs. n. 39/2010 e per l'effetto applicare la sanzione della radiazione"*.

- A fondamento delle proprie richieste, la Procura Federale contestava ai deferiti molteplici condotte disciplinarmente rilevanti.

- Con riferimento al primo capo di imputazione (*"Violazione degli artt. artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997"*), nei confronti dei signori Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza in associazione con i signori Emilio Galante e Marco Sinagra (presidenti sezionali), l'essersi i medesimi *"appropriati, tramite un mezzo apparentemente lecito ovvero dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di somme di denaro versate a titolo di retribuzione per mansioni lavorative mai eseguite o comunque non corrispondenti all'inquadramento contrattuale di cui godevano"*, costituendo tale circostanza anche *"una forma di distribuzione indiretta di utili"* consumata *"sfruttando il rapporto sociale e il rapporto di parentela che li lega"*.

Le medesime infrazioni di cui al primo capo di imputazione venivano contestate dalla Procura Federale anche ai signori Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco e Maria Scaglia, i quali, nella loro qualità di membri del Consiglio Direttivo.

- Con riferimento al secondo capo di imputazione (*"Violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni e dell'art. 15 D.lgs. n. 39/2010"*), la Procura Federale ha rilevato che *"le relazioni contabili depositate nel fascicolo delle indagini preliminari hanno dimostrato che la redazione dei bilanci dell'associazione non è avvenuta in ossequio ai principi che la regolano"*.

In via istruttoria, la Procura Federale ha richiesto a questo Tribunale di acquisire d'ufficio al fascicolo gli atti del procedimento penale recante R.G. n. 2168/2019 incardinato presso il Tribunale di Palermo, con particolare riguardo alla consulenza tecnica ordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, atti comunicati dalla Sezione TSN di Palermo alla Procura Federale successivamente alla conclusione delle indagini preliminari.



- Con ordinanza *ex art.* 34, lett. C) Reg. Giust. UITA, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale con il medesimo atto di deferimento, fissava l'udienza da remoto partecipata per il giorno 26 maggio 2022.

- Alla predetta udienza il Tribunale dava atto che in data 25 maggio 2022 veniva depositata dal sig. Marco Sinagra memoria sottoscritta personalmente con la quale si eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale Federale. In pari data, anche i signori Emilio Galante, Vincenzo Di Piazza, Vincenzo Di Giugno, Antonio Pecorella, Leonardo Salvo, Gaspare Galante, Salvatrice Piazza, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Patrizia Scalia e Rosario Ventimiglia depositavano memoria, sottoscritta personalmente dai deferiti, con la quale eccepivano in via pregiudiziale l'incompetenza di questo Tribunale. Il Collegio dichiarava l'inammissibilità delle predette memorie per l'assenza della difesa tecnica come richiesto dall'art. 34, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITA, non trattandosi di procedimento relativo ad infrazioni lievi.

Dichiarava pertanto la contumacia dei deferiti.

Il Tribunale dava altresì atto del deposito da parte della Sezione TSN di Palermo, in persona del Presidente Dott. Antonino Troia, di memoria di costituzione per il tramite del difensore Avv. Marco Guerriero, come da procura in atti, con la quale chiedeva di intervenire nel presente giudizio, aderendo integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di deferimento e ritenendo la sussistenza dei presupposti per estendere anche al deferito Guglielmo Canino l'applicazione della sanzione della radiazione.

Il Tribunale dichiarava ammissibile l'atto di intervento.

Il Collegio prendeva atto della rituale costituzione del deferito Guglielmo Canino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Piazza, con comparsa depositata in data 23 maggio 2022, con allegati documenti, tra i quali "*Dichiarazione autografa difensiva*", sottoscritta dal Sig. Guglielmo Canino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, lett. G), comma 1 del Regolamento di Giustizia UITA.

Il Presidente del Tribunale Federale invitava quindi le Parti alla discussione.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Tosi si riportava integralmente all'atto di deferimento, insistendo in via istruttoria per l'acquisizione degli atti del procedimento penale recante R.G. n. 2168/2019 incardinato presso il Tribunale di Palermo e chiedendo, a tal fine, la sospensione del presente procedimento. Si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova articolati dalla difesa del Sig. Canino al n. 1 e n. 2 in relazione al teste Vincenzo Garofalo.

L'Avv. Giuseppe Piazza si riportava integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, insistendo in via istruttoria sulle istanze formulate e non si opponeva alla richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale.

Il Sig. Guglielmo Canino si riportava integralmente alla propria dichiarazione difensiva già acquisita in atti, precisando che dal 1989 non è detentore di armi e munizioni ad uso personale. In particolare, dichiarava "*che agli atti del procedimento disciplinare P.F. R.G. n. 11/2021 risulta una dichiarazione resa dalla Sig.ra SAVOCA Teresa (allegato G) del 16/11/2021, iscritta e tesserata alla Sezione TSN di Palermo, la quale*



*afferma che: 'Canino Guglielmo sparava anche a fuoco con una pistola di sua proprietà'. Tale affermazione non corrisponde al vero".*

L'Avv. Marco Guerriero si riportava integralmente alla memoria di costituzione e non si opponeva alla richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale.

Il Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, con riferimento alla richiesta istruttoria formulata dalla Procura Federale, di acquisire gli atti del procedimento penale recante R.G. n. 2168/2019 incardinato presso il Tribunale di Palermo, disponeva il deposito entro il termine di 10 giorni di tale documentazione da parte della Procura Federale. Riservava all'esito ogni decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalla difesa del Sig. Guglielmo Canino.

Disponeva la sospensione del presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 5, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia UITTS.

Il Tribunale, riunitosi da remoto in data 9 giugno 2022, a scioglimento della riserva assunta, dava atto che il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, ha ritualmente depositato la documentazione relativa al procedimento penale recante R.G. n. 2168/2019 incardinato presso il Tribunale di Palermo, in particolare la consulenza contabile redatta dal Dott. Giuseppe Ciardo, quale consulente del P.M., nonché copia della richiesta di rinvio a giudizio dei deferiti, ad esclusione del sig. Guglielmo Canino, parte offesa nel procedimento in parola, e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al G.I.P..

All'esito dell'esame della predetta documentazione, non ritenendo il Tribunale la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, rigettava l'istanza di prova testimoniale articolata dalla difesa del Sig. Guglielmo Canino, poiché irrilevante ed assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 14 giugno 2022 per le conclusioni e fino al 17 giugno 2022 per eventuali repliche.

La Procura Federale, nella memoria conclusionale, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa del sig. Canino, secondo cui l'azione disciplinare dovrebbe essere dichiarata estinta, ne ha chiesto il rigetto, richiamando sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale.

Nel merito, ha contestato le deduzioni difensive, richiamando le audizioni svolte nel corso delle indagini preliminari.

Concludeva, chiedendo a questo Tribunale *"di voler accogliere le conclusioni già rassegnate in atti nei confronti di tutti gli incolpati e con particolare riferimento al Sig. Guglielmo Canino; in subordine, di riqualificare le infrazioni contestate allo stesso nel modo esposto in diritto mantenendo ferma la sospensione di anni 5"*.

- La difesa del deferito Canino depositava entro il termine indicato memoria conclusiva nella quale, sotto il profilo processuale, ha chiesto a questo Tribunale *"di valutare, in punto di tempestività e/o ne bis in idem, l'operato della Procura Federale (...)";* sotto il profilo sostanziale, ha ribadito che *"l'accusa mossa al Canino deve essere ritenuta infondata sia in punto di fatto che di diritto. Il contratto di lavoro del sig. Canino è assolutamente valido ed efficace. Il nostro ordinamento non prevede ipotesi di illiceità derivanti da ipermansionamento (...)"*.



La Procura Federale, con la memoria di replica, in relazione all'eccezione sollevata dalla difesa del deferito Canino sulla *"asserita violazione del termine perentorio delle indagini"*, ha rinviato alla *"già citata giurisprudenza del Tribunale Federale confermata da successiva giurisprudenza del Collegio di Garanzia"*. Quanto ai rilievi sollevati dalla difesa del deferito in merito alle infrazioni ascritte, la Procura Federale ha evidenziato che *"l'elaborato peritale del procedimento penale mette in evidenza un chiarissimo profilo di sproporzione dei contratti di lavoro (pag. 59 della perizia) adesivo a quello sollevato dall'accusa federale"*. Nella memoria di replica la difesa del sig. Canino ha rilevato che *"l'obiezione che la Procura Federale muove a tale impostazione è che il deferito Canino facesse parte del 'gruppo di comando', pur non avendo rivestito (se non quando da licenziato ha cercato di fare le pulci all'amministrazione tanto da subire infondati provvedimenti di sospensione cautelare per essere tenuto lontano dalle assemblee consiliari) alcun ruolo attivo nell'amministrazione (...)."*

Nelle note di replica depositate dal difensore della Sezione TSN di Palermo, come sopra rappresentata, quale terzo interveniente, sono state contestate integralmente le deduzioni svolte dal deferito Canino e la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione, concludendo, pertanto, *"in adesione alle conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, e dal procuratore Nazionale Prof. Avv. Antonino Ilacqua con l'atto di deferimento (...)"* ed insistendo *"nel ritenere l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per comminare la sanzione della radiazione anche al Canino Guglielmo, per la causali di cui in narrativa"*.

## MOTIVI

Deve innanzitutto rilevarsi che con riferimento alla posizione dei deferiti Marco Sinagra, Emilio Galante, Vincenzo Di Piazza, Vincenzo Di Giugno, Antonio Pecorella, Leonardo Salvo, Gaspare Galante, Salvatrice Piazza, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Patrizia Scalia e Rosario Ventimiglia, questo Tribunale ha dichiarato la contumacia dei medesimi all'udienza del 26 maggio 2022, attesa l'inammissibilità delle memorie depositate poiché sottoscritte personalmente, in violazione dell'art. 34, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, il quale richiede, come è noto, la difesa tecnica, ad esclusione soltanto dei procedimenti relativi alle infrazioni di natura lieve, diversi quindi dalla fattispecie oggetto del presente procedimento.

Procedendo nell'esame delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa del deferito Guglielmo Canino, sulla ritenuta *"intempestività"* dell'azione disciplinare questo Tribunale la ritiene non meritevole di accoglimento, ribadendo sul punto il proprio costante orientamento, per il quale il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorre dal giorno di avvenuta iscrizione della *notitia criminis* e a prescindere dal momento in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita. Tale interpretazione gode dell'avallo testuale del Regolamento di Giustizia UITTS: *"dal complessivo quadro regolamentare UITTS non si evince alcuna disposizione che imponga un termine per l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare; al contrario, l'unico riferimento temporale normativamente rilevante va individuato nella data di iscrizione della notizia di fatti o atti rilevanti nell'apposito registro ed è da tale data che l'art. 30, co. 5 del Regolamento di Giustizia UITTS fa*



*decorrere i termini per lo svolgimento e la conclusione delle indagini” (cfr., T.F. decisione n. 1/2021; sul punto Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 13/2021, a mente della quale “appare dunque chiara la scansione temporale: l’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto (...))”.*

La Procura Federale ha peraltro correttamente fruito del sistema di proroghe previsto dal Regolamento di Giustizia UITTS, attesa la complessità del caso e il numero consistente di co-incolpati.

Sempre in via preliminare, con riferimento alla ritenuta violazione del principio del *ne bis in idem*, la Procura Federale ha evidenziato - come agevolmente accertato *per tabulas* - che *“mai prima d’ora erano state contestate al Sig. Guglielmo Canino condotte come quelle oggi in revisione”* e che *“il richiamo al procedimento disciplinare n. 03/2020 è fuorviante. In quel procedimento, la questione dei contratti di lavoro non ha mai fatto oggetto di alcun provvedimento da cui desumere l’esistenza di una decisione sui fatti contestati”*. Per tali motivi, anche tale eccezione va disattesa.

A) Procedendo nel merito, in ordine al primo capo di imputazione (*“Violazione degli artt. artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997”*), la Procura Federale ha addebitato ai deferiti Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza in associazione con i sig.ri Emilio Galante e Marco Sinagra (nel loro ruolo di presidenti sezionali all’epoca dei fatti), l’essersi i medesimi *“appropriati, tramite un mezzo apparentemente lecito ovvero dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di somme di denaro versate a titolo di retribuzione per mansioni lavorative mai eseguite o comunque non corrispondenti all’inquadramento contrattuale di cui godevano”*, costituendo tale circostanza anche *“una forma di distribuzione indiretta di utili”* consumata *“sfruttando il rapporto sociale e il rapporto di parentela che li lega”*.

Dall’analisi della copiosa documentazione acquisita in atti e dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale durante le indagini preliminari, è emerso un quadro probatorio che depone per il riconoscimento, sotto il profilo disciplinare, di un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo e che risultano scolpiti, tra gli altri, dagli artt. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, 5, comma 1, lett. a) Regolamento di Giustizia UITTS e 5 Statuto Sezionale.

In particolare, la verifica circa la coerenza del livello di inquadramento contrattuale con le mansioni, le competenze e gli orari effettivamente svolti è stata condotta ed approfondita nell’ambito delle valutazioni tecniche contabili formulate dalla Dott.ssa Paola Maria Porcellana, incaricata dal Consiglio Direttivo UITTS con delibera del 19 febbraio 2022 al fine di evidenziare *“le criticità riconducibili ad atti e fatti non conformi né allo statuto sezionale né ai principi contabili e giuslavoristici”*.

Nella Relazione del 3 marzo 2022, preliminarmente la Dott.ssa Porcellana richiama il quadro giuridico-normativo nel quale ricondurre le Sezioni di Tiro a Segno, le quali si identificano come *“Associazioni Sportive Dilettantistiche”* e, quindi, come *“associazioni senza scopo di lucro”*.



Con specifico riferimento al personale dipendente e all'analisi dei contratti di lavoro è emersa la *“totale assenza di delibere per l'assunzione del personale amministrativo”*, nonché l'inquadramento per i deferiti Grazia Canino, Guglielmo Canino, Gaspare Galante e Salvatrice Piazza *“come Quadro”* (per Grazia Canino e Gaspare Galante), *“I e II livello”* (rispettivamente, per Guglielmo Canino e Salvatrice Piazza), pertanto, *“con funzioni quasi dirigenziali”*, applicando il CCNL del settore impianti sportivi.

La relativa retribuzione è risultata *“non allineata né con le mansioni effettivamente svolte (direttore di tiro, responsabile di segreteria e collaboratore direttore di tiro) né con le competenze dei soggetti né con gli orari di lavoro”*.

La Dott.ssa Porcellana ha rilevato che la *“Sezione era aperta solo 2 giorni alla settimana e pertanto non sono spiegabili 173 ore di lavoro mensili che vogliono dire più di 40 ore settimanali”*.

Conclude, quindi, affermando che *“il corretto inquadramento doveva essere quello di collaboratori utilizzando il contratto di collaborazione sportiva, certamente meno oneroso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una qualifica di Quadro o I e II livello”*, con conseguente ritenuta *“presunzione di distribuzione indiretta di utili”*.

Come è noto gli enti associativi accedono ad alcune agevolazioni fiscali se dimostrano di essere soggetti senza scopo di lucro, da intendersi quale divieto di distribuire utili (cosiddetto lucro soggettivo), come prescritto dall'art. 90, commi 17 e 18 della L. n. 289/2002.

Una prima definizione di distribuzione indiretta è stata offerta dall'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 460/1997 - come richiamato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento - ai sensi del quale *“si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (...); b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) (...); e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”*.

Proprio le disposizioni contenute nell'articolo in parola sono state assunte quale riferimento anche ai fini della interpretazione della nozione di distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione contenuta nelle norme agevolative fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, tra le quali si riconducono le Sezioni di Tiro a Segno UITA (art. 148, comma 8 Tuir).



Nella fattispecie di cui è causa, le conclusioni a cui giunge la Dott.ssa Porcellana riconducendo alla lett. e) dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 i contratti di lavoro così come stipulati dai deferiti, sono confortate dall'esito delle audizioni condotte dalla Procura Federale nel corso delle indagini preliminari (si richiama sul punto la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 25 gennaio 2007, a tenore della quale *“se l'ammontare delle somme corrisposte sono sproporzionate rispetto al lavoro effettivamente svolto esse possono configurare una indebita distribuzione di utili o avanzi di gestione”*).

Con particolare riguardo alle eccezioni sollevate dal difensore del sig. Guglielmo Canino, per il quale *“la prestazione lavorativa concretamente svolta dal deferito sarebbe da definirsi in linea con la qualifica contrattuale assegnata e che, quindi, non vi sarebbe sproporzione tra retribuzione e prestazione realmente svolta”*, il Tribunale deve rilevarne l'infondatezza, risultando *per tabulas*, come anche evidenziato dalla Procura Federale, che il sig. Canino *“era stato assunto, a tempo indeterminato, in data 01.08.2004 con inquadramento I° Livello CCNL Impianti Sportivi, 173 ore mensili tempo pieno e retribuzione pari a 1.922,17 euro”* e che *“simile inquadramento contrattuale, a rigore del CCNL applicabile, riguarda i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”*.

Peraltro è lo stesso deferito che riconosce nella *“Dichiarazione autografa difensiva”* che la sua *“attività principale riguardava mansioni di segreteria”*.

Rileva correttamente la Procura Federale che *“la segreteria non è un'unità produttiva e nemmeno una unità organizzativa a sé stante. A tutto voler concedere, anche a voler considerare la segreteria quale funzione organizzativa, difetta in capo all'incolpato l'aver eseguito mansioni di alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva e dotate di iniziativa e di autonomia operativa. L'incolpato confessa di aver svolto mansioni di “back office” che non sono certo mansioni di alto contenuto professionale e, anche a voler tralasciare simile aspetto, mancava quella indefettibile autonomia operativa e direzione esecutiva. Simile sfera di autonomia decisionale, che fa da sfondo alle nozioni rinvenibili nella norma di contrattazione collettiva, era palesemente assente e di ciò l'istruttoria ha dato puntuale riscontro”*.

Si deve richiamare sotto tale profilo il verbale di audizione dell'avv. Vincenzo Farina del 5 febbraio 2022, il quale ha dichiarato: *“i sigg.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza e Guglielmo Canino (ma, quest'ultimo fino a quando i suoi rapporti non si sono guastati, come detto intorno all'anno 2014) rispondevano del loro operato in maniera rigida al Galante. Per quello che mi consta, e per i rapporti di socio frequentatore, non si pronunciavano e non facevano nulla se prima non ricevevano l'assenso di Galante (...). In sintesi può affermarsi che loro eseguivano quello che Galante disponeva (...). Canino Guglielmo, almeno fino alla nomina del presidente Sinagra (anni 2013-2014) per quello che mi consta, era un dipendente che rispettava scrupolosamente le direttive del Galante (...). Ricordo che anche per decisioni non particolarmente rilevanti del front office, (ad esempio: modalità di fruizione dei buoni di linea) si rivolgeva al Galante [...] svolgeva mansioni di routine, e prestabilite; direi ordinarie (...). Il Canino non*



*assumeva decisioni di sorta perché non c'erano decisioni da prendere e se c'erano erano molto semplici. Immaginiamo un addetto di una cassa di un esercizio commerciale o di un Ufficio. Per il tipo di attività che faceva non c'erano decisioni da prendere né c'era bisogno di grandi conoscenze. Non erano mansioni ad alto contenuto professionale non c'era bisogno di prendere iniziative specifiche; erano mansioni di routine". Parimenti, la sig.ra Filomena Lombardo ha dichiarato che il sig. Canino "non aveva competenze decisionali autonome prendeva ordini da Galante. Non prendeva decisioni"; così anche il sig. Vincenzo Garofalo, per il quale: " (...) su Canino Guglielmo posso dire che il suo ruolo principale era quello di accogliere le persone allo sportello, di riceverle, di registrare le presenze e di consegnare le munizioni. [...] Lui rispondeva sempre e solo a Galante. In ogni aspetto del suo lavoro, non agiva mai in autonomia su nulla. Si atteneva alle istruzioni di Galante".*

Appare, pertanto, evidente, che il deferito Canino non abbia svolto le attività richieste dall'inquadramento al medesimo attribuito secondo il CCNL applicato, ma - come rilevato dalla Procura Federale - *"era un lavoratore che si preoccupava di eseguire mansioni proprie di un inquadramento di un V° livello e, comunque, non riconducibili all'inquadramento previsto in contratto".*

Non trova alcun fondamento l'affermazione della difesa del sig. Canino, a mente della quale *"l'ampio margine di responsabilità amministrativa era stata garantita, per lungo tempo, dall'autonomia con la quale lo stesso poteva muoversi all'interno della struttura, detenendo le chiavi di accesso, che gestiva in piena indipendenza".*

Le indagini svolte hanno invece *"confermato la totale assenza della più elementare forma di autonomia e direzione esecutiva".*

Pertanto, *"la circostanza che egli fosse detentore delle chiavi e dei codici di sblocco allarmi nulla dimostra in senso favorevole alle tesi avversarie. La detenzione di tali strumenti non è unicamente riferibile al soggetto che svolge funzioni di alto contenuto professionale in autonomia in quanto anche chi è custode notturno o manutentore può essere autorizzato a detenere le chiavi e i codici di sblocco allarme. Tale circostanza, anche a voler tralasciare le dichiarazioni delle persone udite, sul piano presuntivo nulla dice in relazione alla prestazione realmente svolta. È un dato del tutto insignificante".*

Sotto tale profilo si richiamano i rilievi svolti nella perizia del Dott. Ciardo del 9 luglio 2021, quale consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale iscritto al numero 2168/2019 del Registro Generale. Si afferma infatti che *"i gestori della Sezione del Tiro a Segno di Palermo hanno posto in essere artifici contabili idonei ad appropriarsi indebitamente, nel corso degli anni, di somme di denaro mediante il meccanismo di assunzione di famigliari quali lavoratori dipendenti e attribuzione di un livello di inquadramento contrattuale superiore a quello corrispondente ai requisiti soggettivi posseduti e alle mansioni effettivamente esercitate (...)"* (cfr. pag. 57). *"Tali lavoratori subordinati sono legati tra loro da vincoli di parentela: Emilio Galante è il coniuge di Grazia Canino, che, a sua volta, è germana di Guglielmo Canino; Gaspare Galante è fratello di Emilio Galante, il quale ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo in diversi anni. Dall'analisi dei contratti di lavoro*



*stipulati dai citati dipendenti, mai ratificati dal Consiglio Direttivo al quale lo Statuto esplicitamente attribuisce tale competenza, è emerso che costoro sono stati inquadrati nei livelli più alti del C.C.N.L. di riferimento sebbene non corrispondenti né alle effettive mansioni di fatto svolte, né tantomeno ai requisiti soggettivi da essi posseduti (...)*” (cfr. pag. 121).

Precisa la Procura Federale nella comparsa conclusionale che *“l’asserito demansionamento (Doc. 1 comparsa di costituzione) non giova alle tesi difensive in quanto la sproporzione tra retribuzione e mansione è un dato che ha sempre caratterizzato la condotta oggi in revisione e non pare una questione successivamente coltivata in sede giudiziaria. Circa l’irrelevanza del dato, si cita l’atto con cui la Sezione del TSN Palermo proponeva ricorso al Tribunale del Lavoro in opposizione all’Ordinanza del 13.01.2017 resa nel procedimento recante R.G. n. 9912/2017 che vedeva opposta la Sezione di Palermo al Sig. Guglielmo Canino. La Sezione a pagina 14 del predetto atto ha così affermato: ‘va evidenziato, inoltre, come la riassunzione del Sig. Canino è avvenuta con il primo livello di inquadramento del CCNL Impianti Sportivi e con superminimo di euro 361,52 sempre mantenuto (allegato 24), caratteristiche d’assunzione sicuramente superiori per le attività effettivamente svolte, a confronto delle mansioni riportate nel CCNL per il medesimo livello, inquadramento e benefit, che hanno consentito al ricorrente di percepire la retribuzione più alta dell’associazione, a dimostrazione del trattamento privilegiato che gli è stato riservato, anche dal nuovo consiglio direttivo”*”.

Vanno evidenziati, sotto il profilo probatorio, i rilievi svolti dalla difesa della Sezione TSN di Palermo nella memoria di replica, ove si afferma, con riferimento ai documenti prodotti dal deferito Canino, che: *“- l’allegato C - lettera del Galante Emilio che incarica il Canino Guglielmo di occuparsi di assicurare all’esterno il personale e i visitatori con o senza handicap - non risulta firmata per accettazione, e va intesa a riprova delle mansioni meramente esecutive svolte dal Canino in coerenza con il documento di valutazione dei rischi; - la qualifica di Istruttore CAS prodotta dal Canino oltre a non avere rilevanza di titolo specifico valido come comunicato dalla Segreteria Generale della UITTS, non è mai stata esercitata all’interno del Tiro a Segno di Palermo dal medesimo Canino Guglielmo, né lo stesso l’ha prodotta dietro formale richiesta della Sezione di far pervenire i titoli e le qualifiche possedute nonché i corsi espletati all’interno della Sezione quale Istruttore; - la delibera del 2013 del Consiglio Direttivo non può in alcun modo sostituire l’altra (indispensabilmente prevista) di autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro (anno 2004), e costituisce un’altra prova documentale dell’appartenenza del Canino al sodalizio del Galante Emilio legato da vincoli di parentale; - il verbale di transazione dell’8 novembre 2019 è stato sottoscritto in sede di Commissariamento, al fine di definire condizioni più gravose che sarebbero potute emergere all’esito della vicenda giuslavoristica perpetrata dalla gestione Galante, ove la Sezione non aveva prodotto la documentazione utile ad inquadrare correttamente la causa, e che avrebbero costituito elementi di prova importanti nella formulazione dei provvedimenti giudiziari”*. Ha inoltre rilevato che *“la perizia del Dr. Ciardo acquisita dal Tribunale Federale evidenzia profili illeciti scaturenti dalla stipula dei contratti di lavoro, ivi compreso quello del Canino Guglielmo; allo stesso modo la consulenza Tecnica della Dr.ssa*



*Porcellana costituisce un'altra prova documentale del rapporto di lavoro stipulato in violazione delle norme statutarie (...). Le Sezioni TSN sono A.S.D. senza scopo di lucro, e svolgono anche attività istituzionale, con la gestione di risorse finanziarie pubbliche e, pertanto, non avrebbero potuto essere amministrate distribuendo a pioggia i proventi con contratti di lavoro esagerati, come invece può accadere in una azienda privata".*

Giova ricordare che in forza dell'art. 2103 cod. civ. il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai dipendenti un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansioni che è chiamato a svolgere, e solo se al lavoratore vengono assegnate mansioni superiori, quest'ultimo ha diritto al trattamento economico corrispondente.

Nella fattispecie in esame il sig. Canino, come anche gli altri lavoratori dipendenti, odierni deferiti, hanno invece usufruito consapevolmente di una retribuzione superiore o comunque non proporzionata alle mansioni effettivamente svolte.

In ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa del sig. Canino in relazione al vincolo associativo *ex art 416 c.p.*, in forza delle quali tale vincolo "non si sarebbe predicato in relazione al Sig. Guglielmo Canino, il quale avrebbe posto in essere atti di forte critica e dissociazione dalla dirigenza", la Procura Federale ha evidenziato che "anche dopo il definitivo allontanamento, l'incolpato ha continuato a godere dei frutti delle infrazioni da lui contestate così continuando a perpetrare le indebite percezioni" (...). In buona sostanza, l'evocato allontanamento o dissociazione sono stati solo apparenti e di comodo, peraltro, dettati da ragioni personali poi sfociate in controversie di lavoro".

Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale dall'avv. Vincenzo Farina, per il quale: "Canino Guglielmo, almeno fino alla nomina del presidente Sinagra, (anni 2013-2014) per quello che mi consta, era un dipendente che rispettava scrupolosamente le direttive del Galante.[...] Poi, intorno all'anno 2014, i rapporti sono degenerati e sono sfociati in controversie di lavoro. Fino a quando c'è stato Galante lui è stato uno scrupoloso dipendente. Poi quando Galante ha nominato il suo successore in Sinagra gli equilibri penso siano saltati. Non so perché lui sia stato estromesso ma posso dire che la conflittualità tra Canino e Galante è cominciata con l'arrivo di Sinagra".

Parimenti, il sig. Vincenzo Garofalo ha precisato che "Anche Canino ha fatto parte di questo gruppo fino a quando ha litigato con Galante [...]. Posso concludere dicendo che Guglielmo Canino è rimasto fedele a Galante. Nel senso che gli obbediva in tutto senza preoccuparsi di niente e faceva tutto quello che gli diceva fino al 2013 poi lentamente man mano che il rapporto con Galante si peggiorava ha reagito sino ad assumere una posizione di netto contrasto nel 2014".

Né può ritenersi fondata l'eccezione sollevata dal deferito Canino in ordine all'esistenza di una struttura associativa, per la quale la "Procura Federale si sarebbe accontentata dell'"*affectio familiaris*" quale supremo elemento di prova per dimostrare l'esistenza dell'associazione".



Il Tribunale sotto questo profilo è concorde con la Procura Federale nel ritenere - come affermato dalla Corte di Cassazione - che *“è pur vero come la mera frequentazione di soggetti membri del sodalizio “per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari [...]” non produce “elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione”, ma è anche vero che tali circostanze possono essere utilizzate “come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. quando risultano qualificati da abituale significativa reiterazione [...]” (Cass. pen., sent. n. 6272/2017).*

La giurisprudenza insegna che *“una volta accertata la probabile esistenza di organizzazione delinquenziale a base familiare [...] può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti a sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità [...]” (Cass. pen., sent. n. 10177/2013).*

Tali pronunce dimostrano che, lungi dall'essere un elemento spurio ai fini qui d'interesse, *“il legame familiare ben può sorreggere il capo d'imputazione in commento”.*

Aggiunge sotto tale profilo la Procura Federale che *“gli atti attestano l'esistenza di un complesso probatorio che non lascia margini di dubbio circa la sussistenza e la persistenza nel tempo dell'organizzazione”,* come emerge dalle dichiarazioni delle persone sentite in audizione. In particolare, l'avv. Vincenzo Farina ha dichiarato: *“Ripeto, i rapporti erano granitici, per quel che ho potuto comprendere frequentando la Sezione. Là dentro c'era una organizzazione verticistica assolutamente rigida. Alcune cose si sono disvelate nel tempo (...). Quale socio tiratore non agonista ricordo da sempre Galante come Presidente con il nucleo familiare che gli stava attorno. Quando c'era lui, ancorché il clima fosse cordiale, non c'erano forme di democrazia nell'associazione e non c'erano forme concrete di partecipazione che fossero attuate dai soci. Per quello che mi era dato di vedere, i sigg.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza e Guglielmo Canino (ma, quest'ultimo fino a quando i suoi rapporti non si sono guastati, come detto intorno all'anno 2014) rispondevano del loro operato in maniera rigida al Galante. Per quello che mi consta, e per i rapporti di socio frequentatore, non si pronunciavano e non facevano nulla se prima non ricevevano l'assenso di Galante. In sintesi, può affermarsi che loro eseguivano quello che Galante disponeva. Quando sopraggiunse l'era di Sinagra alla Presidenza, Galante, che inizialmente si era defilato, dopo qualche mese si ripresentò in sezione e riprese, nei fatti, la gestione”.*

Anche sulla richiesta formulata dalla difesa del Sig. Canino di valutare la sussistenza della prescrizione degli illeciti contestati, si concorda con la Procura Federale nel rilevare che *“quanto avvenuto nella fase storica del passaggio di consegne tra Galante e Sinagra non ha segnato una reale dissociazione e l'interruzione del rapporto associativo in forza delle argomentazioni riversate, sul punto, nella comparsa conclusionale. Pertanto, il decorso della prescrizione va collocato, semmai, nel 2019 data del commissariamento. L'associazione ha avuto persistenza fino a quel momento (...)”.*

I dati oggettivi emersi dall'esame della copiosa produzione documentale e dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti non possono che condurre questo Tribunale ad affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti, richiamando, al riguardo, il principio costantemente affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport



in merito allo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare, il quale *“non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale”*. La sua definizione prevede che *“il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio”*.

In concorso con i signori Marco Sinagra ed Emilio Galante, presidenti della Sezione TSN di Palermo all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, i deferiti Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza *“hanno concluso e goduto di contratti di lavoro, in conflitto d’interessi stanti i rapporti famigliari che li uniscono, percepito delle retribuzioni non dovute se rapportate alle mansioni lavorative realmente svolte realizzando, così, una fattispecie di distribuzione indiretta di utili e, quindi una indebita appropriazione di somme di denaro in seno ad una associazione sportiva dilettantistica. Costituiscono prova dell’accordo associativo, non solo il rapporto sociale e di parentela che lega gli incolpati ma, soprattutto, il totale ed incondizionato supporto che i lavoratori hanno sempre dimostrato verso la gestione del TSN Palermo dei presidenti Galante e Sinagra con i quali, come confermato dai tesserati uditi (Farina e Garofalo), formavano un gruppo assolutamente unito ed impenetrabile. Nel caso del Sig. Guglielmo Canino tale supporto è cessato solo nel 2015 allorquando i rapporti personali con il cognato Emilio Galante si sono deteriorati degenerando nel licenziamento del lavoratore. Tale circostanza palesa una evidente e voluta logica di scambio per cui il rapporto associativo e di lavoro è stato piegato verso fini vietati dall’ordinamento”*.

Con particolare riferimento alla posizione delle signore Salvatrice Piazza e Grazia Canino, è stato dimostrato, peraltro richiamando anche precedenti decisioni di questo Tribunale, che le stesse non potessero svolgere le attività di istruttore di tiro, in quanto a loro precluse per assenza dei necessari titoli.

Come evidenziato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, *“ciò significa che le lavoratrici non erano dotate delle conoscenze tecniche per poter svolgere l’attività per cui erano retribuite ed inquadrare nel modo sopra individuato”*.

Le medesime infrazioni sono state contestate dalla Procura Federale anche ai signori Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco e Maria Scaglia, i quali rispondono, nella loro qualità di componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo all’epoca dei fatti, a titolo di responsabilità omissiva, per non aver vigilato *“acché le condotte perpetrate dagli autori principali delle infrazioni in esame non fossero commesse”*.

A mente dell’art. 27, co. 1 dello Statuto sezionale *“il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull’attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione (...)”*.

Sotto il profilo delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che le stesse, come in epigrafe riportate, siano congrue e proporzionate, nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 8 del Regolamento di Giustizia UITA, configurandosi peraltro l’aggravante di cui all’art. 10, co. 1, lett. a) per i deferiti Emilio Galante e Marco Sinagra.



Il Collegio deve però evidenziare, con riguardo alla posizione del deferito Guglielmo Canino, la rilevanza del comportamento dissociativo posto in essere dal medesimo dal 2015, con conseguente riduzione della misura sanzionatoria richiesta, che si ritiene congruo determinare nella sospensione per anni 3 (tre) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITA.

B) Anche in relazione al secondo capo di imputazione (“*violazione degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni e 15 D.lgs. n. 39/2010*”, in tema di responsabilità dei revisori legali) sussiste e va dichiarata la personale responsabilità disciplinare dei deferiti Vincenzo Di Giugno, Leonardo Salvo e Antonio Pecorella, rispettivamente Presidente e membri del Collegio dei Revisori UITA all’epoca dei fatti, nonché dei deferiti Emilio Galante, Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra, i quali, a titolo di concorso, hanno violato le disposizioni in parola.

Dalle relazioni contabili acquisite è stato dimostrato che la redazione dei bilanci della Sezione TSN di Palermo non è avvenuta in ossequio ai principi che la regolano, impedendo agli associati di percepire la reale situazione finanziaria della Sezione.

In particolare, nella Relazione del 12 maggio 2019 redatta dal Dott. Marcello Tarantini, incaricato dall’Unione Italiana Tiro a Segno a svolgere le verifiche sulla gestione amministrativa-contabile della Sezione TSN di Palermo, è stato evidenziato che “*numerosi pagamenti verso i dipendenti-collaboratori sono stati spalmati (dissimulati) in maniera grossolana, su più capitoli di Bilancio. Questo chiaramente ha fatto perdere ogni corretta evidenza contabile*” (cfr. pag. 5).

Anche nella Relazione già richiamata della Dott.ssa Porcellana è stato rilevato che “*a titolo esemplificativo, e non esaustivo, nel corso del 2018 è stata iscritta una variazione in diminuzione fra i residui attivi per € 36.634,19 dovuta ad un pignoramento presso terzi sollevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo a copertura del debito nei confronti del dipendente Canino Guglielmo. Ora, tale scrittura non è conforme in quanto non va rilevata una variazione in diminuzione del residuo attivo (in quanto l’uscita finanziaria derivante dal pignoramento presso terzi non si era ancora manifestata) bensì una variazione in aumento del competente residuo passivo. In più tale variazione di bilancio doveva essere deliberata dal Consiglio Direttivo, cosa che non trova documentazione a supporto. In ogni caso ogni variazione deve essere meticolosamente descritta da organo di controllo ed organo amministrativo nel rendiconto da portare all’attenzione e all’approvazione dell’assemblea dei soci. Inoltre, dalle analisi dei bilanci emerge che la tenuta della contabilità non descrive in maniera veritiera e corretta la reale situazione della sezione e non è conforme né alle norme del codice civile per la redazione del bilancio né alle disposizioni dell’Unione Italiana Tiro a Segno (vedasi Manifesto che stabilisce annualmente le quote da applicare al tesseramento in modo fisso da non creare concorrenza sleale nelle varie sezioni d’Italia). Basti pensare alle diverse allocazioni fra le uscite degli stipendi dei dipendenti. Inoltre, non sono state rinvenute le delibere del Consiglio Direttivo di convocazione dell’assemblea dei soci per le approvazioni dei rendiconti annuali da effettuarsi entro il 30.04 dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio*”.



Con riferimento alla posizione dei componenti/deferiti del Collegio dei Revisori dei conti, nonostante i numerosi rilievi riscontrati, la Dott.ssa Porcellana ha evidenziato - così confermando la responsabilità disciplinare dei predetti - che *“dalla lettura del libro verbali del Collegio dei Revisori nulla emerge rispetto alle problematiche sollevate in corso della presente trattazione. Anzi, da quanto riferito dal Presidente del Collegio dei Revisori, nulla di anomalo è stato riscontrato nel corso degli anni”*.

Nelle conclusioni della Perizia del Dott. Ciardo si legge che: *“i Rendiconti oggetto di indagine peritale hanno evidenziato numerose discordanze contabili, riportando valori di costo del personale frutto di artifici contabili e differenti rispetto alle effettive maggiori uscite di denaro, accertate dallo scrivente a beneficio dei dipendenti dell’associazione”* (cfr. pag. 120); *“(…) sono stati accertati ulteriori reali pagamenti eseguiti in favore dei dipendenti, le cui movimentazioni sono state celate in diversi conti di bilancio (…)”* (cfr. pag. 122); *“complessivamente, nel triennio oggetto di indagine peritale, le somme occultate nei bilanci, perché altrimenti giustificate, per effettivi pagamenti in favore di dipendenti e dirigenti dell’Associazione ammontano a 144.804,59 euro”* (cfr. pag. 123); *“i Rendiconti degli anni 2016, 2017 e 2018 sono totalmente privi di veridicità, inattendibili e sono stati redatti con l’intento di occultare, agli organi competenti al controllo ed ai soci della Sezione di Palermo, l’effettiva spesa sostenuta per retribuzioni ed accessori sostenuti per personale e dirigenti”* (cfr. pag. 123); *“il Collegio dei Revisori dei Conti in carica nel triennio considerato, comunque, aveva espresso parere favorevole sui Rendiconti degli anni 2016, 2017 e 2018 approvati dichiarando testualmente: ‘l’esame degli atti gestionali non ha dato luogo a rilievi essendo i medesimi esenti da vizi’”* (cfr. pagg. 123-124).

Ritiene questo Tribunale che i predetti comportamenti posti in essere dai deferiti si risolvono in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell’ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati.

La gravità delle infrazioni accertate giustifica la congruità della massima sanzione richiesta dalla Procura Federale.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 5 dello Statuto Sezionale, 3, comma 2, 5, comma 1, lett. a) e 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA, nonché l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai deferiti

### **APPLICA**

- ai signori Emilio Galante, Marco Sinagra, Vincenzo Di Piazza, Vincenzo Di Giugno, Antonio Pecorella, Leonardo Salvo, Gaspare Galante, Salvatrice Piazza, Grazia Canino, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Patrizia Scalia, Rosario Ventimiglia la sanzione della radiazione, ex art. 7, comma 2, lett. e) del Regolamento di Giustizia UITA;



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



- al Sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni 3 (tre) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. d)* del Regolamento di Giustizia UITA.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, al Procuratore Nazionale, ai deferiti e al terzo interveniente, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, e l'immediata esecuzione.

Roma, 30 giugno 2022

Il Presidente, relatore est.

Avv. Lina Musumarra

Il Componente

Avv. Michele Girardi

Il Componente

Avv. Tommaso Pallavicini